



UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
SEGRETARIA CONFEDERALE

SEDE NAZIONALE

00187 ROMA VIA LUCULLO 6
TELEFONO 47531
TELEX 622425
TELEFAX 4753208
E-MAIL info@uil.it

SEDE EUROPEA

R. DU GOVERNEMENT PROVISOIRE 34
1000 BRUXELLES
TELEFONO 00322 / 2178838
TELEFAX 00322 / 2199834

Data: 2 Agosto 2011
Protocollo: 182/11/GG/cm
Servizio: Sviluppo Sostenibile Agricoltura
Cooperazione
Oggetto: *Organismi Paritetici Salute e Sicurezza.*

- A tutte le strutture UIL

CIRCOLARE N. 39

LORO SEDI

Il 29 luglio scorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 20 mediante la quale fornisce chiarimenti in merito all'attività di formazione relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro:

- svolta dagli Enti bilaterali e dagli Organismi paritetici
- o realizzata dal datore di lavoro in collaborazione con essi.

L'iniziativa del Ministero nasce dalla diffusa consapevolezza delle criticità, rilevate e segnalate anche dalle Organizzazioni Sindacali, relative alla presenza di Organismi e di Enti - non rappresentativi del sistema delle relazioni industriali - che operano sul territorio nazionale con lo scopo di usufruire, esclusivamente dal punto di vista economico, delle opportunità che offre il quadro legislativo in materia di salute e sicurezza.

Mentre l'intento del legislatore, nell'ampliare i compiti attribuiti agli Organismi paritetici mediante le disposizioni dell'art.51 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è stato quello di:

- favorire l'evoluzione in chiave partecipativa delle relazioni industriali, quantomeno su questa materia
- attribuire un ruolo di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, supporto cui sono particolarmente sensibili le microimprese che costituiscono la gran parte del tessuto produttivo nel nostro paese.

Il testo della circolare, che alleghiamo, oltre a richiamare la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera ee) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., **segnala agli Organismi preposti alla vigilanza la necessità di verificare la sussistenza e la effettività della rappresentatività delle parti costituenti gli Organismi paritetici, dichiarando altresì la disponibilità del Ministero a fornire i dati relativi a tale requisiti.**

Ma soprattutto, su nostra sollecitazione, la circolare fornisce un'ulteriore specificazione chiarendo che ogni datore di lavoro che voglia "chiedere la collaborazione per l'effettuazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentati" (art. 37 comma 12) dovrà rivolgersi ad Organismi costituiti "da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente

più rappresentative *firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'azienda*" sussistendo, inoltre, gli ulteriori elementi individuati sempre dall'art. 37 comma 12, ovvero che l'organismo operi nel settore di riferimento e sia presente nel territorio di riferimento.

Questa seconda precisazione ci pare particolarmente importante perché i firmatari dei CCNL sono conosciuti e circoscritti e viene quindi inibita l'attività di tutti quei "sedicenti" organismi paritetici che sono sorti in questi ultimi mesi con finalità talvolta orientate a scopi che non sono quelli della tutela della salute e sicurezza.

Alleghiamo una tabella che riassume i compiti degli Organismi paritetici su salute e sicurezza e Vi sollecitiamo ad attivarVi nei confronti degli Organismi di vigilanza per il rispetto dei contenuti della circolare.

InvitandoVi a segnalarci eventuali situazioni degne di nota Vi salutiamo cordialmente.

IL SEGRETARIO CONFEDERALE

(Paolo Carcassi)



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA
TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

29 LUG. 2011

CIRCOLARE N. 20/2011

*Alle Direzioni regionali e
provinciali del lavoro*

*Al Comando Carabinieri per
la tutela del lavoro*

p.c.

*All'Ispettorato regionale del
lavoro di Palermo*

*All'Ispettorato regionale del
lavoro di Catania*

*Alla Provincia autonoma di
Trento*

*Alla Provincia autonoma di
Bolzano*

LORO SEDI

Oggetto: attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi.

In relazione alle numerose segnalazioni di criticità pervenute alla scrivente al riguardo, d'intesa con la Direzione Generale dell'attività ispettiva, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti relativi alla attività di formazione svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro in collaborazione con i medesimi, con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008), nel rivisitare la normativa in materia di

salute e sicurezza sul lavoro collocandola in un unico contesto di riferimento, attribuisce un ruolo fondamentale alla bilateralità, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Per tale ragione il d.lgs. n. 81/2008 attribuisce agli organismi espressione del sistema contrattuale una serie di rilevanti compiti e funzioni, quali individuati principalmente all'articolo 51 del provvedimento, a condizione che tali enti abbiano determinate caratteristiche, espressamente individuate dalla legge.

I criteri identificativi dei soggetti abilitati a svolgere i compiti che il d.lgs. n. 81/2008 riserva agli enti e organismi bilaterali vanno rinvenuti innanzitutto alla definizione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008. Tali disposizioni espongono con chiarezza come gli organismi debbano essere costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative" nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento. Se ne evince che ove si ponga in concreto (ad esempio, a seguito di una attività ispettiva) il problema della legittimazione di un organismo che si qualifica come "paritetico" a svolgere le funzioni che il d.lgs. n. 81/2008 riserva a tali enti, esso va innanzitutto risolto verificando la sussistenza ed effettività del requisito appena riportato. Tale verifica va effettuata secondo i consolidati principi giurisprudenziali in materia, se del caso chiedendo a questa Direzione Generale, ove il possesso del requisito sia in dubbio, dati relativi alla rappresentatività delle associazioni sindacali o delle organizzazioni di datori di lavoro nel cui ambito vengano costituiti tali organismi.

Tale conclusione si impone, innanzitutto - in attesa dell'ormai imminente perfezionamento degli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 - ove si tratti di individuare i soggetti ai quali il datore di lavoro che intenda svolgere attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve chiedere collaborazione per la effettuazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (articolo 37, comma 12, d.lgs. n. 81/2008). Dunque, il datore di lavoro è tenuto a chiedere tale collaborazione unicamente agli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, sempre che sussistano gli ulteriori elementi - che devono essere entrambi presenti - individuati *ex lege* (articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008), vale a dire che l'organismo operi nel settore di riferimento

(es.: edilizia) e non in diverso settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico. Analoghe conclusioni si impongono, inoltre, ove si tratti di identificare gli enti bilaterali e gli organismi paritetici legittimati a svolgere le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali richiamate all'articolo 10 del d.lgs. n. 81/2008. A tale ultimo proposito, appare opportuno richiamare l'attenzione delle Amministrazioni citate dall'articolo 10 del d.lgs. n. 81/2008, che intendano avvalersi della facoltà loro riconosciuta dalla norma di stipulare convenzioni per lo svolgimento delle relative attività, la massima attenzione nella verifica dei presupposti sopra richiamati ove esse decidano di svolgere tale attività per mezzo di una convenzione con enti bilaterali e con organismi paritetici.

Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)





Servizio Sviluppo Sostenibile
Agricoltura Cooperazione

**Compiti e funzioni degli Organismi Paritetici individuati in:
*livello di base, livello medio, livello elevato***

Compiti e funzioni - Area	D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
<u>Livello base obbligatorio</u> individuato sulla base delle disposizioni legislative	
1. Soluzione controversie	“Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.” (Art. 51 c.2)
2. Riferimento per la rappresentanza territoriale	“Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all’articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.” (Art. 51 c.8) “Gli organismi paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali” (Art. 51 c. 8-bis.) “Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico” (Art.48 c.4) “Ove l’azienda impedisca l’accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante

	dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente" Art.48 c.5)
3. Formazione	<p>"Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese..." (Art. 51 c.3-bis.)</p> <p>" La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori" (Art.37 c. 12)</p>
4. Rapporti con i Comitati di coordinamento regionali	"Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta". (Art. 51 c.7).
<p><u>Livello medio non obbligatorio</u> ma individuato dalle disposizioni legislative</p>	
1. Supporto tecnico	<p>"Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro" (Art. 51 c.3)</p> <p>"Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3" (Art. 51 c.6).</p> <p>"...rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese..." (Art. 51 c.3 bis).</p> <p>"Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono</p>

	specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti. (Art. 51 c.3 ter).
2. Servizio di prevenzione e protezione	Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo" (Art.31 c.1)
3. Informazione e assistenza	"Le regioni e le province autonome ... gli organismi paritetici e ..svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro" (Art.10 c.1)
4. Formazione	La formazione di cui al comma 7 (dirigenti e preposti) può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 (Art.37 c. 7-bis) "I corsi di formazione di Rpps e Aspp sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome... dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, ..." (Art.32 c. 4)
<u>Livello elevato non obbligatorio</u> ma individuato dalle disposizioni legislative	
1. Asseverazione relativa al Mog	"rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività" (Art. 51 c.3 bis). Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti. (Art. 51 c.3-ter)
2. Collaborazione con il Sistema informativo nazionale per la prevenzione(Sinp)	" «buone prassi»: ...sono elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

	<p>(INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione" (Art.2 comma 1 lettera v)</p> <p>"Il Sistema informativo ... Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici... ". (Art.8 comma 2)</p>
<p>3. Attività promozionali e di sostegno</p>	<p>"L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell'ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v).</p> <p>L'INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione Vigente (Art.11 c.5)</p> <p>"Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:</p> <p>a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;</p> <p>b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi; sostegno delle attività degli organismi paritetici (Art.52 c.1)</p>
<p>4. Rapporti con la Commissione consultiva nella definizione del Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi</p>	<p>"Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori ... e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza..." (Art.27 c.1)</p>

